



Comune di  
**CHIUSA DI SAN MICHELE**

Provincia di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)  
Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57

Prot. n. 631

Chiusa di S. Michele, 25/02/2015

Ai fornitori  
del Comune di Chiusa di S. Michele

**OGGETTO:** Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica - D.M. n. 55 del 03/04/2013 - Art. 1, comma 2013, lettera a), Legge n. 244/2007.

Il D.M. n. 55 del 03/04/2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Per quanto riguarda il ns. ente, tale obbligo decorre dal 31/03/2015 ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, per cui a partire da tale data non potremo più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 03/04/2013.

Potranno, tuttavia, essere accettate in forma cartacea, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, e quindi dal 31/03/2015 e sino al 30/06/2015 le fatture emesse in data anteriore al 31/03/2015.

Al fine di favorire l'attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell'attribuzione a ciascuno di essi di un "Codice Univoco Ufficio", elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio corretto.

Segnaliamo quindi, il Codice Univoco Ufficio che identifica il Comune di Chiusa di S. Michele al quale dovranno essere indirizzate a far data dal 31/03/2015 le fatture elettroniche per tutti i contratti in essere:

## **UF7JIS**

Cogliamo l'occasione per ricordare che il D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 ha stabilito l'obbligatorietà dell'indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e del codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e quando previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 16/01/2003 n. 3; il ns. ente non procederà, quindi, al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano in essa riportati i predetti codici CIG e CUP (quest'ultimo se previsto).

Si invita, infine, a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le " Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Cordiali saluti.

Il Responsabile del  
servizio finanziario  
Giuglaro Laura

